

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA.  
PROGETTO DI LEGGE PER LA SMILITARIZZAZIONE E LA REGIONALIZZAZIONE  
DEL SERVIZIO CIVILE DISCUSSA E APPROVATA AL CONVEGNO DI FIRENZE  
DEL 5-6/4/75.

QUESTO PROGETTO E' STATO PRESENTATO DALL'ON. ARTALI DEL P.S.I.  
CON ALTRI 50 DEPUTATI SOCIALISTI IN PARLAMENTO.

Modifiche agli art.3,5,6,11 della legge 15/12/1972 n.772 recante  
norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

ART. 1.- Dopo il primo capoverso dell'art.3 della legge 15/12/1972  
n.772 è inserito il seguente capoverso:"La inosservanza del termine  
di cui al precedente capoverso comporta accoglimento della domanda".

ART. 2.- L'art.5 della legge 15/12/1972 n.772 è sostituito dal seguente:  
"I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare  
servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di tre mesi alla  
durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.  
Il Ministro per la difesa invia il decreto di riconoscimento entro  
30 gg. dalla sua emissione, all'interessato ed all'ente regione nella  
cui giurisdizione territoriale risiede il giovane ammesso al servizio  
civile sostitutivo. Il Ministro, nell'attesa dell'organizzazione presso  
le Regioni del servizio civile sostitutivo di cui all'art. che segue,  
distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza,  
di istruzione, di protezione civile e di tutela ed incremento del patri-  
monio forestale, previa stipulazione, ove occorre, di speciali convenzioni  
con gli enti, organizzazioni e corpi presso i quali avviene il distacco.

ART. 3.-Dopo l'art.5 della legge 15/12/1972 n.772 è inserito il seguente  
articolo 5 bis:

"Sono istituiti presso l'Ente Regione i corsi di formazione e di orien-  
tamento della durata di un mese, presso i quali tutti gli obiettori di  
coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo e residenti nel terri-  
torio della Regione, dovranno iniziare il proprio servizio civile entro  
e non oltre gg.30 dalla data di patenza del contingente di leva a cui  
erano assegnati. L'obiettore di coscienza potrà richiedere, per giustifi-  
cati motivi, di essere assegnato ad un corso di formazione ed orientamen-  
to di Regione diversa da quella di residenza.  
Al termine del corso di formazione ed orientamento, gli obiettori, di  
concerto con la direzione dei corsi suddetti, presenteranno ad apposita  
Commissione Regionale per il servizio sostitutivo civile, un progetto  
di lavoro e di destinazione presso gli Enti locali e le organizzazioni  
della Regione, convenzionate per il servizio civile sostitutivo".  
Sono istituite le Commissioni Regionali per il servizio civile sostitutivo.  
Dette commissioni decideranno:

- A) sui progetti di servizio civile sostitutivo presentati da Enti pubbli-  
ci e privati, da organizzazioni di servizi, sociali e simili;
- B) sui progetti di lavoro e di destinazione presentati dagli obiettori  
che partecipano ai corsi di formazione e di orientamento;
- C) sulle domande di assegnazione ai corsi di formazione ed orientamen-  
to di Regione diversa da quella di residenza dell'obiettore di coscienza.
- E) sulle controversie tra obiettori di coscienza ed Enti locali ed orga-  
nizzazioni presso cui l'obiettore svolge il proprio servizio civile sosti-  
tutivo.

Le Commissioni Regionali per il servizio civile sostitutivo sono composte da sette membri di cui:

- A) 3 nominati, per la durata di 3 anni, dal consiglio Regionale;
  - B) 3 nominati, per la durata di un anno, dagli obiettori di coscienza in servizio civile;
  - C) uno nominato, per la durata di 3 anni, dalle confederazioni sindacali.
- Alle riunioni delle suddette Commissioni Regionali, partecipano, con solo voto consultivo, i rappresentanti degli Enti e delle Organizzazioni che hanno presentato i progetti di servizio civile interessati alla discussione.

L'Ente Regione comunica tempestivamente al Ministero della Difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile sostitutivo da parte dell'obiettore di coscienza.

I Competenti organi di leva provvederanno a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

Il Ministero della Difesa, provvederà con il proprio bilancio a rimborsare all'Ente Regione tutte le spese sostenute per i corsi di formazione ed orientamento degli obiettori di coscienza, nonché tutte quelle spese che l'Ente Regione corrisponderà agli Enti ed alle Organizzazioni convenzionate presso cui gli obiettori di coscienza svolgeranno il loro servizio civile sostitutivo.

L'Ente Regione è autorizzata ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione delle presenti disposizioni di legge.

Art. 4 l'art. 6 della legge 15/12/1972 n° 772 è sostituito dal seguente:

"Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi, a omessa senza giusto motivo, di presentarsi entro 15 giorni al corso di formazione ed orientamento presso cui è assegnato;

È tenuta condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione presso la quale presta servizio civile.

Il provvedimento è adottato dal Presidente del Consiglio regionale sentita la commissione regionale per il servizio civile sostitutivo.

viene comunicato a cura dell'Ente Regione al Ministero per la Difesa. La Commissione regionale, per esprimere il parere di cui sopra deve ascoltare l'obiettore di coscienza interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia".

Art. 5 l'art. 11 della legge 15/12/1972 n° 772 è sostituito dal seguente:

"I giovani ammessi ad avvalersi della disposizione della presente legge sono equiparati, agli effetti civili ed amministrativi, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

Tutti i giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati, nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.